



# CITTA' DI VENTIMIGLIA

PROVINCIA DI IMPERIA

## **REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' DI PUBBLICI SPETTACOLI E TRATTENIMENTI E PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA**

### **Premesse – NORMATIVA E PRASSI**

#### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

##### **T.U.L.P.S. - Regio Decreto 18/6/1931 n. 773**

**Art. 68** - Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali .

-----  
**Art. 69** - Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto.

-----  
**Art. 80** - L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio. Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza.

-----  
**Art. 13** - Quando la legge non disponga altrimenti, le autorizzazioni di polizia hanno la durata di un anno, computato secondo il calendario comune, con decorrenza dal giorno del rilascio. Il giorno della decorrenza non è computato nel termine.

##### **Approvazione del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S - Regio Decreto 6/5/1940 n. 635**

**Art. 118** - La licenza di cui all'art. 68 della legge deve richiedersi anche per i circoli privati a cui si acceda da non soci con biglietto d'invito, quando, per il numero delle persone invitate, o per altre circostanze, sia da escludere il carattere privato della rappresentazione o del trattenimento. Sono del pari soggetti alla licenza le rappresentazioni o i trattenimenti dati al pubblico nel recinto delle esposizioni artistiche, industriali e simili. Per dare spettacoli cinematografici ambulantemente occorre la licenza di cui all'art. 68 della legge: però gli esercenti cinema ambulanti che si recano in comuni della stessa provincia, una volta ottenuta la licenza di cui all'art. 68 della legge, possono esercitare la loro attività in base a semplice visto dell'autorità locale di pubblica sicurezza, che potrà imporre speciali modalità per lo spettacolo.

-----  
**Art. 141** - Per l'applicazione dell'art. 80 della legge sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:

a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;

b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;  
c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;

d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;

e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettere e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all'articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all'articolo 141-bis, nello stesso comune, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni..

## **PRASSI**

### **1. Definizioni**

I trattenimenti musicali e/o danzanti, che possono essere effettuati tanto in un luogo a ciò occasionalmente destinato quanto all'interno di un pubblico esercizio, si riferiscono a due fattispecie diverse:

- pubblico spettacolo o trattenimento, allorché lo spettatore va espressamente per assistere allo spettacolo, è tenuto al pagamento di un biglietto d'ingresso e, con l'occasione, consuma = attività svolta in forma imprenditoriale;

- allietamento della clientela, senza predisposizione di particolari attrezzature, senza aumenti di prezzo, allorché il pubblico occasionalmente ed inconsapevolmente, trova sul posto una forma di intrattenimento e spettacolo = attività non indetta in forma imprenditoriale.

Per la prima ipotesi è necessaria la richiesta di AUTORIZZAZIONE di cui agli artt. 68 o 69 del TULPS, nel secondo caso è sufficiente la D.I.A. (dichiarazione di inizio di attività - art. 19 legge 241/90), entrambe integrate con la documentazione tecnica indicata dal vigente Regolamento comunale.

In funzione della capienza del locale, superiore o inferiore a 200 persone, occorre rispettivamente :

- nel primo caso, una dichiarazione di agibilità dei luoghi da parte della C.V.L.P.S., ai sensi dell'art. 80 del TULPS stesso.

- nel secondo caso, data la modestia della cosa, fermo restando che gli impianti devono essere a norma e che il livello sonoro non deve superare i limiti di legge, una autocertificazione di un tecnico abilitato, ai sensi dell'art. 141 del Regolamento TULPS .

E' esclusa da qualsiasi obbligo, anche di sola comunicazione, la semplice installazione di un jukebox o di un apparecchio radiofonico o televisivo.

### **2. I tratti caratteristici dei pubblici spettacoli e trattenimenti**

Pare utile ricordare quali siano, sulla base delle vigenti normative, gli elementi che si devono riscontrare ed a quali condizioni una determinata attrazione assuma le caratteristiche di spettacolo e trattenimento pubblico.

Per quanto né l'art. 68, né l'art. 69 del TULPS contengano una esplicita definizione di spettacoli e trattenimenti pubblici, gli stessi sono categorie di svaghi ben distinte tra di loro: i primi consistono nelle azioni di persone o cose svolte per finalità di divertimento altrui ed alle quali il pubblico assiste passivamente, mentre i secondi vanno identificati nelle riunioni indette a scopo di divertimento altrui a cui possono partecipare attivamente alcune o tutte le persone presenti.

Nel diritto, spettacoli e trattenimenti vengono presi in considerazione a tre diversi fini: l'imposizione fiscale, la disciplina di polizia e la repressione penale.

La sentenza della Corte costituzionale del 15 aprile 1970 n. 56 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 68 nella parte in cui prescriveva che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico e non indetti nell'ambito di un'attività di impresa occorre aver conseguito la licenza. Sono dunque soggetti alla disciplina del TULPS soltanto gli spettacoli ed i trattenimenti che si tengono in luoghi pubblici e quelli organizzati, nell'ambito di attività d'impresa, in luoghi aperti al pubblico.

Riguardo agli spettacoli ed i trattenimenti allestiti all'interno di circoli privati (locali che, sotto una veste associativa, talora celano l'esercizio di una vera e propria attività d'impresa), l'art. 118 del R.D. n. 635/1940, ha sottoposto alla disciplina dell'art. 68 le rappresentazioni che si tengono all'interno di tali sodalizi alle quali possono assistere anche i non soci con biglietto d'ingresso ovvero un numero di persone tale da escludere il carattere privato della rappresentazione; il carattere imprenditoriale dell'organizzazione di spettacoli e trattenimenti deve essere desunto da circostanze quali la diffusa pubblicità, la quantità non limitata delle persone ammesse, il numero degli spettacoli giornalieri offerti e dalle modalità di accesso.

### **3. I tratti caratteristici degli esercizi pubblici.**

Analogamente a quanto accade per gli spettacoli e trattenimenti pubblici, il Legislatore non ha dettato una definizione di esercizio pubblico. Questi trovano la loro caratteristica saliente nell'essere destinati esclusivamente alla messa a disposizione di un servizio a chiunque ne faccia richiesta, assieme alla possibilità per una pluralità indistinta di persone di poter accedere ai locali dove si svolge l'attività autorizzata. Proprio tale connotazione giustifica l'applicazione della legislazione di pubblica sicurezza.

Si evidenzia, quindi, come pubblici trattenimenti ed esercizi pubblici sono due attività tra le quali non esiste alcun punto di contatto. Ecco perché quando si realizzano situazioni in cui la gestione dell'esercizio pubblico coesiste con l'allestimento di attrazioni ed attività spettacolari si ponga il problema della contemporanea applicabilità di due diversi regimi autorizzatori.

### **4. L'organizzazione di spettacoli e trattenimenti all'interno dei pubblici esercizi**

L'esercizio pubblico che più spesso si accompagna all'organizzazione di spettacoli e trattenimenti, soggetti alle disposizioni dei citati artt. 68 e 69 TULPS è senz'altro quello di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

È infatti frequente tanto il caso di un esercizio di somministrazione che per attrarre o allietare la clientela allestisce al proprio interno delle attrazioni, quanto di un locale di pubblico spettacolo che somministra anche alimenti e bevande agli spettatori presenti.

A questi si aggiunga la categoria dagli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, come sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi analoghi.

Ma in questa sede preme rilevare che, in base alle disposizioni vigenti, il fatto che un'attività sia prevalente sull'altra non esclude l'applicazione della normativa relativa a quella di minor rilievo. Ai sensi delle norme riguardanti gli esercizi pubblici da un lato e gli spettacoli ed i pubblici trattenimenti dall'altro, quindi, una volta riscontrata l'esistenza dei loro tratti indicati come essenziali dalla legge, devono essere applicati entrambi i regimi autorizzatori.

*((( Per inciso, si rammenta che tra gli spettacoli e trattenimenti più comunemente offerti va annoverata la installazione di apparecchi da trattenimento e da gioco, autonomamente disciplinati dall'art. 110 TULPS, recentissimamente riformulato )))*

Vi è poi giurisprudenza, consolidata nel tempo, la quale afferma che la semplice installazione di un apparecchio radiofonico o di un jukebox ed anche di un apparecchio televisivo non sia sufficiente a dar vita ad un pubblico trattenimento; perché ciò accada è infatti necessario che l'impianto di tali apparati si inserisca all'interno di un'attività tesa ad attrarre clienti/spettatori.

### **5. Nuove ipotesi di trattenimenti all'interno dei pubblici esercizi**

Una delle ipotesi divenute più frequenti è certamente rappresentata dagli esercizi pubblici nei quali vengono installati televisori per far assistere gli avventori ad incontri sportivi trasmessi su reti decodificate (pay-tv o pay per view).

In questo caso si è di fronte ad uno spettacolo televisivo particolare, in quanto i canali televisivi visibili attraverso decodificatore ed impianti parabolici fan sì che i loro programmi, ed in particolare quelli sportivi, abbiano un'indubbia capacità di attrazione.

Deve quindi concludersi che l'esercente che all'interno del proprio locale organizza la visione di tali programmi, talvolta in appositi spazi realizzati all'interno dell'esercizio, provvedendo anche a pubblicizzarla con diversi sistemi, sia soggetto all'art. 68 TULPS.

Quando invece il gestore del locale si limita a tenere in funzione un normale apparecchio che trasmetta programmi "in chiaro", senza predisporre alcuna struttura particolare per farvi assistere il pubblico, l'offerta televisiva non si inserisce in un'impresa finalizzata a dare pubblici spettacoli; conseguentemente, non appare necessaria alcuna delle licenze previste dagli artt. 68 e 69 TULPS .

### **6. Rilascio delle autorizzazioni relative agli spettacoli e trattenimenti**

In conclusione, per meglio definire il regime autorizzatorio degli spettacoli e dei trattenimenti, vale ricordare :  
- che il TULPS prevede in materia di spettacoli e trattenimenti due diversi titoli:

.l'uno, previsto dall'art. 68, riguarda le attrazioni di maggior richiamo: spettacoli cinematografici, teatrali, competizioni sportive, scuole di ballo;

. l'altro, previsto dall'art. 69, riguarda i trattenimenti minori diversi da quelli espressamente individuati nell'altra disposizione.

- che l'art. 80 TULPS, prescrive che non si possa aprire alcun luogo di spettacolo senza il previo collaudo da parte della Commissione di Vigilanza (o, nei casi ammessi, l'autocertificazione da parte di un tecnico abilitato). La norma fa riferimento all'esistenza di un luogo o una struttura deputata ad ospitare lo spettacolo o il trattenimento. Pertanto, ogni qual volta siano predisposti spazi particolari, pedane o altre strutture per tali fini, è necessario ottenere la licenza di agibilità prevista dal citato art. 80 ((( con la modalità previste dall'apposito vigente Regolamento comunale ))).

---ooo0ooo---

## **Titolo I – NORME PROCEDIMENTALI PER L'EFFETTUAZIONE DI PUBBLICI SPETTACOLI E TRATTENIMENTI**

### **ARTICOLO 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI**

Il presente regolamento viene emanato in applicazione delle norme in materia di pubblici spettacoli e trattenimenti di cui :

- al T.U.L.P.S., approvato con Regio Decreto 18.6.1931, n° 773 (di seguito in dicato come "legge");
- al Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con Regio Decreto 6.5.1940, n° 635 (di seguito indicato come "regolamento");
- al Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal T.U.L.P.S., approvato con D.P.R. 28.5.2001, n° 311 nonché di ogni altra disposizione di legge, diretta o connessa, vigente in materia.

### **ARTICOLO 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE**

Lo svolgimento di pubblici spettacoli e trattenimenti, così come l'apertura di edifici, locali o impianti stabilmente destinati a tali manifestazioni, sono soggetti ad autorizzazione comunale.

Sono pubblici spettacoli e trattenimenti, soggetti a licenza di cui agli articoli 68 e 69 della legge, le manifestazioni di seguito indicate (a puro titolo esemplificativo, senza valore esaustivo) : concerti musicali, rappresentazioni teatrali, feste da ballo, sfilate di moda, competizioni sportive, circhi, giostre, luna park, esposizioni, mostre, ed ogni altro simile spettacolo o trattenimento analogo.

Sono luoghi di pubblico spettacolo, soggetti a verifica di cui all'articolo 80 della legge, sia edifici che aree aperte a ciò espressamente destinate, ancorché temporaneamente, quali (a puro titolo esemplificativo, senza valore esaustivo) : teatri, discoteche, night club, stadi, palasport, piazze, vie ed ogni altro contesto analogo.

### **ARTICOLO 3 – RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE**

Laddove non fosse sufficiente la comunicazione d'inizio attività, ogni richiesta di autorizzazione deve essere formulata con istanza in bollo, indirizzata al competente ufficio comunale :

- almeno 3 mesi prima dell'apertura dell'impianto fisso;
- almeno 15 giorni prima della manifestazione (30 giorni prima se la manifestazione si svolge nel periodo 1° Luglio – 31 Agosto);

Il mancato rispetto dei termini di cui sopra comporta l'inaccogliabilità della richiesta.

Ogni richiesta di autorizzazione deve essere corredata da :

1) una dettagliata relazione illustrativa dell'impianto fisso e/o della manifestazione, a firma del richiedente l'autorizzazione, contenente i seguenti elementi minimi :

- . oggetto dello spettacolo o trattenimento;
- . luogo, giorni ed orari di effettuazione;
- . modalità di accesso da parte del pubblico (gratuita, ad offerta libera, a pagamento – con indicazione dei prezzi praticati, ecc.);
- . numero massimo degli spettatori contemporaneamente ammessi per scelta dell'organizzatore;
- . indicazione numerica del personale di servizio previsto;
- . elenco nominativo degli artisti impiegati (laddove ricorra il caso);
- . elenco degli oggetti esposti (laddove ricorra il caso);
- . elenco degli animali utilizzati (laddove ricorra il caso);

2) una planimetria, in scala non inferiore a 1 : 200, del luogo e/o locale di svolgimento, riportante almeno la dislocazione delle attrezzature e degli arredi utilizzati, nonché le vie di accesso;

3) una relazione tecnica preliminare di massima, a firma di professionista abilitato, attestante la rispondenza del progetto alle norme di legge al momento vigenti, con particolare riferimento a :

- . osservanza delle norme di sicurezza;
- . impianti elettrici, linea di terra e illuminazione di sicurezza;
- . verifiche e collaudi statici;
- . prevenzione incendi;
- . osservanza delle norme igienico-sanitarie
- . smaltimento liquami, bianchi e neri;
- . smaltimento rifiuti solidi;
- . livello emissioni sonore.

La richiesta formale, in quanto sostituita da procedura interna, non è dovuta nel caso di locali gestiti e/o di manifestazioni o spettacoli organizzati direttamente dal Comune, fermo restando l'obbligo dell'autorizzazione, rilasciata a favore del Sindaco "pro tempore".

#### **ARTICOLO 4 – DOCUMENTAZIONE**

In fase di verifica da parte della Commissione, il titolare dovrà produrre un'ulteriore relazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, contenente la descrizione delle attrezzature impiegate, la rispondenza delle stesse alle norme vigenti con allegate relative certificazioni e collaudi, la conformità degli impianti elettrici, il rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie, ed un'attestazione di corretto montaggio di tutte le strutture installate.

In riferimento a quanto attestato, tutte le certificazioni obbligatorie per legge (ad esempio: conformità CEI impianti elettrici; prevenzione incendi; allaccio alle reti fognarie, piano di impatto acustico, ecc.) dovranno essere allegate alla relazione stessa.

Il titolare dell'autorizzazione dovrà obbligatoriamente conservare presso l'impianto fisso e/o presso il luogo in cui si svolge la manifestazione, ed esibirli in caso di controlli :

- . l'autorizzazione comunale;
- . la relazione illustrativa;
- . la planimetria;
- . la relazione tecnica preliminare;
- . la relazione tecnica definitiva;

In considerazione della composizione della Commissione il parere favorevole della stessa sostituisce i prescritti titoli autorizzativi igienico-sanitari direttamente riferibili alla manifestazione; resta esclusa l'attività di manipolazione e somministrazione di alimenti e bevande.

## **ARTICOLO 5 – VERIFICHE E CONTROLLI PREVENTIVI**

Ai sensi del disposto dell'articolo 80 della legge e dell'articolo 141 del regolamento, l'obbligatorietà dell'intervento della Commissione di Vigilanza competente (comunale o provinciale) è determinata dalla capienza teorica del locale o dell'impianto, indipendentemente da quanto dichiarato dall'organizzatore in ordine al numero massimo degli spettatori contemporaneamente ammessi.

Sono pertanto sempre sottoposti a sopralluogo :

- . i locali chiusi aventi superficie aperta al pubblico superiore a mq. 150;
- . i luoghi all'aperto aventi superficie aperta al pubblico superiore a mq. 250, ancorché non materialmente delimitata ma contigua all'area della manifestazione.

## **ARTICOLO 6 – DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, per mancanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, l'autorizzazione può essere negata, di concerto con i Comandi delle Forze dell'Ordine, nei casi in cui la concomitanza di un numero eccessivo di manifestazioni nel territorio cittadino non consenta sufficienti controlli ai fini della sicurezza e dell'ordine di pubblico, per mancanza di un numero adeguato di agenti appartenenti ai diversi Corpi.

In tali occasioni, le autorizzazioni vengono rilasciate in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.

## ***Titolo II – COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER I LOCALI E GLI IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO E TRATTENIMENTO***

### **ARTICOLO 7 – NOMINA E DURATA IN CARICA**

La Commissione comunale di vigilanza, nella composizione indicata dall'art.141-bis del regolamento, viene nominata dal Sindaco ogni tre anni e rimane in carica sino al giorno di insediamento della nuova Commissione.

I membri sono rieleggibili.

### **ARTICOLO 8 – INTEGRAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE**

Gli eventuali membri aggregati (esperti in acustica o in altre discipline tecniche, in relazione alle dotazioni tecnologiche), di cui al secondo comma dell'articolo 141-bis del regolamento, vengano nominati di volta in volta, laddove si ravvisi la necessità di un loro intervento, dal Presidente della Commissione.

### **ARTICOLO 9 – SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE**

Il Segretario della Commissione, scelto tra i dipendenti comunali, è nominato dal Presidente, di volta in volta, in occasione di ciascuna seduta

Allo stesso competono tutte le mansioni di segreteria, invio delle convocazioni, verbalizzazione delle sedute, custodia dei verbali originali, custodia dell'istanza e della documentazione originali prodotte dal richiedente l'autorizzazione, inoltra degli esiti dei lavori della Commissione agli uffici competenti ed agli interessati, contabilizzazione e predisposizione degli atti per la liquidazione dei compensi, nonché ogni altro incarico affidatogli dal Presidente.

## **ARTICOLO 10 – COMPENSI E RIMBORSI**

Ad ogni componente ed al segretario della Commissione è attribuito il compenso di :

- . 30 €uro per ciascuna seduta di durata sino a 2 ore;
- . 50 €uro per ciascuna seduta di durata superiore.

Ai membri della Commissione appartenenti alla A.S.L., avente sede in Sanremo, è attribuito il rimborso forfettario, per spese di trasferta, di 10 €uro.

Ai membri della Commissione appartenenti al Corpo VV.FF., avente sede in Imperia, è attribuito il rimborso forfettario, per spese di trasferta, di 25 €uro.

Il compenso è attribuito per ciascuna pratica esperita, anche se svolta nella medesima giornata.

Il rimborso è attribuito per ogni giornata di convocazione.

Le cifre sopra indicate dovranno essere annualmente rivalutate, a decorrere dall'anno 2003, su base ISTAT, su disposizione del Presidente.

## **ARTICOLO 11 – CONVOCAZIONE**

La Commissione è convocata dal Presidente con avviso scritto.

E' consentito l'invio a mezzo posta, tramite fax o per via telematica, a cura del Segretario, che utilizzerà il mezzo di trasmissione più veloce.

La convocazione sarà valida solo se pervenuta con preavviso di almeno sette giorni.

La convocazione è sempre intesa per la sede comunale e dovrà indicare l'ora della riunione, gli argomenti da trattare, i luoghi di sopralluogo esterno.

In caso di prescrizioni formulate dalla Commissione al richiedente l'autorizzazione per l'adeguamento del locale o dell'impianto in corso di primo sopralluogo, la riconvocazione per il secondo definitivo sopralluogo è formulata verbalmente dal Presidente, dandone atto nel relativo verbale.

La convocazione è inviata esclusivamente ai membri effettivi, ai quali è fatto obbligo, in caso di impedimento, di garantire la presenza di un membro supplente.

In tali casi, non è obbligatoriamente prescritto l'avviso scritto, potendo l'assente utilizzare le modalità ritenute più opportune.

In caso di impedimento comprovato di tutti i supplenti, è ammesso l'istituto della delega da parte del componente effettivo a favore di persona in possesso dei necessari requisiti professionali, di capacità e di conoscenza della materia.

## **ARTICOLO 12 – VALIDITA' DELLE SEDUTE**

La riunione della Commissione è valida solo con la presenza di tutti i componenti previsti dal secondo comma e di tutti i membri eventuali, laddove il Presidente ne rilevi la necessità, previsti dal terzo comma dell'articolo 141-bis del regolamento.

Il Presidente, decorsi trenta minuti dall'ora fissata per la riunione, anche in assenza di un solo componente, dichiara deserta la seduta.

Il difettato funzionamento della Commissione per colpa di un componente determina l'assunzione in capo allo stesso delle responsabilità, in ogni sede ed a qualsiasi titolo invocate, conseguenti al mancato adempimento dei compiti assegnati di legge.

Non invalida la seduta l'assenza dei membri previsti dal quarto comma del medesimo articolo del regolamento.

## **ARTICOLO 13 – FORMULAZIONE DEL PARERE**

Il parere della Commissione, debitamente motivato a termini di legge, è integralmente inserito nel verbale della seduta, sottoscritto da tutti i membri e dal segretario.

Se il parere è adottato a maggioranza dei componenti, il verbale deve contenere la dettagliata motivazione espressa delle ragioni di dissenso dei membri contrari.

Il medesimo parere viene trasmesso, a cura del segretario, sia all'ufficio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione, tramite comunicazione interna, sia all'interessato, o tramite notifica o a mezzo raccomandata A.R., esclusivamente in forma scritta, entro quarantotto ore dal termine della seduta.

Se il parere non è definitivo, in quanto riguardante prescrizioni formulate dalla Commissione per l'adeguamento del locale o dell'impianto, il termine di cui sopra è ridotto a ventiquattro ore.

I lavori di adeguamento eventualmente prescritti dovranno essere portati a termine non oltre il quindicesimo giorno precedente l'apertura dell'impianto fisso e/o 3 ore prima dell'inizio della manifestazione, a pena di parere contrario della Commissione.

#### **ARTICOLO 14 – RICHIESTE DI INTERVENTO DELLA COMMISSIONE**

Ogni richiesta di intervento della Commissione viene inoltrata al Presidente dal responsabile dell'ufficio comunale competente al rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 68 e 69 della legge, ogni qual volta quest'ultimo ritenga che ne ricorrano i presupposti.

Della richiesta di intervento deve essere contestualmente messo a conoscenza l'interessato.

Alla Commissione viene trasmessa, contemporaneamente alla richiesta di intervento, l'istanza di rilascio dell'autorizzazione per pubblico spettacolo ed i relativi allegati obbligatori (relazione illustrativa, planimetria, relazione tecnica) previste dal precedente articolo 3.

E' facoltà della Commissione richiedere di prendere visione dell'originale (nonché di farne copia per trattenerla agli atti) di tutte le certificazioni utilizzate dal professionista di parte per la formulazione della relazione tecnica attestante il rispetto di tutte le norme vigenti in materia di pubblico spettacolo.

E' pure facoltà della Commissione richiedere, motivandone le ragioni, la produzione di ulteriore documentazione integrativa, ritenuta indispensabile per la formulazione del proprio parere.

#### **ARTICOLO 15 – PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO**

Al sopralluogo del locale o dell'impianto da parte della Commissione hanno diritto di presenziare l'interessato ed il professionista di parte redattore della relazione tecnica.

#### **ARTICOLO 16 – SPESE DI FUNZIONAMENTO**

Le spese di funzionamento della Commissione, nella misura fissata dal precedente articolo 10, sia per l'esame dei progetti, sia per il sopralluogo di verifica, sia per eventuali ulteriori ispezioni, sono a totale ed esclusivo carico del richiedente l'autorizzazione.

L'importo relativo dovrà essere corrisposto al Comune prima della seduta della Commissione, con le modalità indicate dal segretario nella stessa nota di avviso di convocazione.

**ALLEGATO 1**

**RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER**  
**PUBBLICO SPETTACOLO O TRATTENIMENTO**

AL SIGNOR SINDACO  
DEL COMUNE DI  
**VENTIMIGLIA**

**OGGETTO:** Richiesta rilascio autorizzazione per L'EFFETTUAZIONE di:

- **PUBBLICO SPETTACOLO** (azioni di persone o cose svolte per finalità di divertimento altrui ed alle quali il pubblico assiste passivamente – ES.: musica dal vivo, festival canoro, cabaret, ecc.)
- **TRATTENIMENTO** (riunioni indette a scopo di divertimento altrui a cui possono partecipare attivamente alcune o tutte le persone presenti – ES.: trattenimento danzante, gara canora o di ballo tra il pubblico, ecc.)

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ **oppure** il \_\_\_\_\_ - dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

– in pubblico esercizio

– in altra area o locale a ciò occasionalmente destinati

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F. n.ro : " \_\_\_\_\_ "

residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_

- titolare della ditta individuale omonima

oppure

- legale rappresentante della ditta \_\_\_\_\_

sede legale \_\_\_\_\_

C.F. n.ro " \_\_\_\_\_ "

– iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ al n° \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

**(COMPILARE la parte seguente solo nel caso di attività effettuata in pubblico esercizio)**

– NEL PUBBLICO ESERCIZIO ubicato in \_\_\_\_\_

avente superficie di mq. \_\_\_\_\_

in quanto titolare di autorizzazione n° \_\_\_\_\_ rilasciata il \_\_\_\_\_ per attività di:

(**oppure** richiesta di voltura dell'aut. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ presentata il \_\_\_\_\_)

- BAR     - RISTORANTE     - CIRCOLO PRIVATO     - SALA GIOCO

- ATTIVITÀ RICETTIVA

**(COMPILARE la parte seguente solo nel caso di attività svolta in altra area o locale)**

– IN AREA SCOPERTA ubicata in \_\_\_\_\_  
avente superficie di mq. \_\_\_\_\_

– IN LOCALE CHIUSO ubicato in \_\_\_\_\_  
avente superficie di mq. \_\_\_\_\_

di cui dichiara di avere la piena disponibilità, per l'attività che si intende svolgere, a titolo di:

\_\_\_\_\_ (proprietà - usufrutto - uso - comodato - locazione o altro);

**il rilascio dell'autorizzazione per pubblico spettacolo e trattenimento**

di \_\_\_\_\_ (specificare esattamente il tipo di spettacolo/intrattenimento)

– di cui all'articolo **68** *oppure*  – di cui all'articolo **69** del TULPS,

nelle aree o locali di cui sopra, aventi capienza

– **inferiore** a 200 persone

– **superiore** a 200 persone

**ALLEGA**

1) una dettagliata relazione illustrativa dell'impianto fisso e/o della manifestazione, a propria firma, contenente i seguenti elementi minimi :

- . oggetto dello spettacolo o trattenimento;
- . giorni ed orari di effettuazione;
- . modalità di accesso da parte del pubblico (gratuita, a offerta libera, ecc.);
- . capienza massima di spettatori contemporaneamente ammessi;
- . superficie aperta al pubblico destinata all'intrattenimento;
- . indicazione numerica del personale di servizio previsto;
- . elenco nominativo degli artisti impiegati (laddove ricorra il caso);
- . elenco degli oggetti esposti (laddove ricorra il caso);
- . elenco degli animali utilizzati (laddove ricorra il caso);

2) una planimetria, in scala non inferiore a 1 : 200, del luogo e/o locale di svolgimento, riportante almeno la dislocazione delle attrezzature e degli arredi utilizzati, nonché le vie di accesso;

3) una relazione tecnica preliminare di massima, a firma di professionista abilitato, attestante la rispondenza del progetto alle norme di legge al momento vigenti, con particolare riferimento a :

- . osservanza delle norme di sicurezza;
- . impianti elettrici, linea di terra e illuminazione di sicurezza;
- . verifiche e collaudi statici;
- . prevenzione incendi;
- . osservanza delle norme igienico-sanitarie
- . smaltimento liquami, bianchi e neri;

- . smaltimento rifiuti solidi;
- . livello emissioni sonore.

4) copia documento d'identità in corso di validità dell'istante (non dovuta se la firma viene apposta in calce alla presenza dell'addetto Ufficio Comunale).

**N.B.: Nei casi di manifestazione con capienza inferiore alle 200 persone, l'allegato di cui al punto 3) è SOSTITUITO da "Relazione tecnica di un professionista..." resa ai sensi dell'art. 4, lettera e), del D.P.R. 28/05/2001, n. 311;**

**(solo nel caso di capienza superiore a 200 persone)**

### **CHIEDE**

la "verifica di agibilità", previo sopralluogo della competente Commissione di Vigilanza.

***Ai fini di cui sopra, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l'uso di atti falsi o l'esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (articolo 76 del Decreto Presidente Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000), lo scrivente***

### **DICHIARA**

- che l'attività rientra tra quelle previste dal D.M. 19.8.1996, art. 1, comma 2;
- che l'attività rispetta quanto previsto dal D.M. 16.4.1999, n. 215 (regolamento di attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera h), della Legge 26.10.1995, n. 447), recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante, di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi di cui all'art. 1, comma 1, dello stesso decreto, nonché i disposti di cui al D.P.C.M 18.9.1997;
- che la disposizione del locale non viene modificata in termini di attrezzature (sedie e tavoli) rispetto a quella normale;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente e, in conseguenza di ciò, presentare nuova documentazione tecnica, ai sensi del DPR. 311/2001, in caso di qualsiasi variazione tecnico/strutturale inerente le strutture/impianti oggetto della presente;
- di aver ottemperato ai pagamenti dovuti per i diritti S.I.A.E;
- di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 11 e 92 del R.D. 18.6.1931, n. 773, di non aver riportato condanne o procedure per l'irrogazione di misure di prevenzione e di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale, né di essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- che, ai fini antimafia, nei propri confronti e sul conto della società sopra indicata (ove ricorra) non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575, e successive modificazioni.

Data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (firma)

**N.B. : firma da apporre davanti all'addetto dell'ufficio oppure allegare fotocopia di un documento valido di riconoscimento**

**ALLEGATO 2**

**DENUNCIA INIZIO ATTIVITA'**  
**DI PUBBLICO SPETTACOLO O TRATTENIMENTO**

(**N.B.** in caso di manifestazioni, intrattenimenti, etc. saltuari la presente D.I.A. **deve** essere integrata di volta in volta con comunicazione scritta da presentare c/o Comune di Ventimiglia almeno gg.7 – sette – prima dello svolgimento delle stesse)

AL SIGNOR SINDACO  
DEL COMUNE DI  
**VENTIMIGLIA**

**OGGETTO:** Denuncia Inizio Attività di cui agli artt. 68 e 69 T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.6.1931, n.773, ai sensi dell'art. 19 della L. 7.8.1990, n.241, per L'EFFETTUAZIONE di:

- **PUBBLICO SPETTACOLO** (azioni di persone o cose svolte per finalità di divertimento altrui ed alle quali il pubblico assiste passivamente – ES.: musica dal vivo, festival canoro, cabaret, ecc.)

- **TRATTENIMENTO** (riunioni indette a scopo di divertimento altrui a cui possono partecipare attivamente alcune o tutte le persone presenti – ES.: trattenimento danzante, gara canora o di ballo tra il pubblico, ecc.)

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ **oppure** il \_\_\_\_\_ - dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

– in pubblico esercizio

– in altra area o locale a ciò occasionalmente destinati

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F. n.ro : " \_\_\_\_\_ "

residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_

- titolare della ditta individuale omonima

oppure

- legale rappresentante della ditta \_\_\_\_\_

sede legale \_\_\_\_\_

C.F. n.ro " \_\_\_\_\_ "

– iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ al n° \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_

**DENUNCIA DI INIZIARE L'ATTIVITA'**

**(COMPILARE la parte seguente solo nel caso di attività effettuata in pubblico esercizio)**

– NEL PUBBLICO ESERCIZIO ubicato in \_\_\_\_\_

avente superficie di mq. \_\_\_\_\_

in quanto titolare di autorizzazione n° \_\_\_\_\_ ril asciata il \_\_\_\_\_ per attività di:

(oppure richiesta di voltura dell'aut. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ presentata il \_\_\_\_\_)

- BAR     - RISTORANTE     - CIRCOLO PRIVATO     - SALA GIOCO
- ATTIVITÀ RICETTIVA

**(COMPILARE la parte seguente solo nel caso di attività svolta in altra area o locale)**

– IN AREA SCOPERTA ubicata in \_\_\_\_\_ avente superficie di mq.

– IN LOCALE CHIUSO ubicato in \_\_\_\_\_ avente superficie di mq.

di cui dichiara di avere la piena disponibilità, per l'attività che si intende svolgere, a titolo di:

\_\_\_\_\_ (proprietà - usufrutto - uso - comodato - locazione o altro);

di \_\_\_\_\_ (specificare esattamente il tipo di spettacolo/intrattenimento)

– di cui all'articolo **68**                      oppure                       – di cui all'articolo **69** del TULPS,

nelle aree o locali di cui sopra, aventi capienza

– **inferiore** a 200 persone

– **superiore** a 200 persone

**ALLEGA**

1) una dettagliata relazione illustrativa dell'impianto fisso e/o della manifestazione, a propria firma, contenente i seguenti elementi minimi :

- . oggetto dello spettacolo o trattenimento;
- . giorni ed orari di effettuazione;
- . modalità di accesso da parte del pubblico (gratuita, a offerta libera, ecc.);
- . capienza massima di spettatori contemporaneamente ammessi;
- . superficie aperta al pubblico destinata all'intrattenimento;
- . indicazione numerica del personale di servizio previsto;
- . elenco nominativo degli artisti impiegati (laddove ricorra il caso);
- . elenco degli oggetti esposti (laddove ricorra il caso);
- . elenco degli animali utilizzati (laddove ricorra il caso);

2) una planimetria, in scala non inferiore a 1 : 200, del luogo e/o locale di svolgimento, riportante la dislocazione delle attrezzature e degli arredi utilizzati, nonché le vie di accesso;

3) una relazione tecnica preliminare di massima, a firma di professionista abilitato, attestante la rispondenza del progetto alle norme di legge al momento vigenti, con particolare riferimento a :

- . osservanza delle norme di sicurezza;
- . impianti elettrici, linea di terra e illuminazione di sicurezza;
- . verifiche e collaudi statici;

- . prevenzione incendi;
- . osservanza delle norme igienico-sanitarie;
- . smaltimento liquami, bianchi e neri;
- . smaltimento rifiuti solidi;
- . livello emissioni sonore;

4) copia documento d'identità in corso di validità dell'istante (non dovuta se la firma viene apposta in calce alla presenza dell'addetto Ufficio Comunale).

**N.B.: Nei casi di manifestazione con capienza inferiore alle 200 persone, l'allegato di cui al punto 3) è SOSTITUITO da "Relazione tecnica di un professionista..." resa ai sensi dell'art. 4, lettera e), del D.P.R. 28/05/2001, n. 311;**

**(solo nel caso di capienza superiore a 200 persone)**

**CHIEDE**

la "verifica di agibilità", previo sopralluogo della competente Commissione di Vigilanza.

***Ai fini di cui sopra, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l'uso di atti falsi o l'esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (articolo 76 del Decreto Presidente Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000), lo scrivente***

**DICHIARA**

- che l'attività rientra tra quelle previste dal D.M. 19.8.1996, art. 1, comma 2;
- che l'attività rispetta quanto previsto dal D.M. 16.4.1999, n. 215 (regolamento di attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera h), della Legge 26.10.1995, n. 447), recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante, di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi di cui all'art. 1, comma 1, dello stesso decreto, nonché i disposti di cui al D.P.C.M 18.9.1997;
- che la disposizione del locale non viene modificata in termini di attrezzature (sedie e tavoli) rispetto a quella normale;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente e, in conseguenza di ciò, presentare nuova documentazione tecnica, ai sensi del DPR. 311/2001, in caso di qualsiasi variazione tecnico/strutturale inerente le strutture/impianti oggetto della presente;
- di aver ottemperato ai pagamenti dovuti per i diritti S.I.A.E;
- di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 11 e 92 del R.D. 18.6.1931, n. 773, di non aver riportato condanne o procedure per l'irrogazione di misure di prevenzione e di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale, né di essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- che, ai fini antimafia, nei propri confronti e sul conto della società sopra indicata (ove ricorra) non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575, e successive modificazioni.

Data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(firma)

**N.B. : firma da apporre davanti all'addetto dell'ufficio oppure allegare fotocopia di un documento valido di riconoscimento**